



ALLEGATO A
REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo

POR FESR Abruzzo 2014-2020

ASSE III – Competitività del sistema produttivo

Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”

Avviso Pubblico per

“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19”

Dotazione finanziaria 5.600.000 Euro

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013.



Sommario

Sommario.....	2
Art. 1 – Riferimenti Normativi.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	6
Art. 3 - Obiettivo e Finalità dell’Avviso.....	7
Art. 4 - Adempimenti rispetto della condizionalità ex ante Aiuti di Stato.....	8
Art. 5 - Localizzazione e dotazione finanziaria.....	9
Art. 6 - Soggetti Beneficiari, Requisiti di ammissibilità e Cause di esclusione.....	9
Art. 7 - Progetti finanziabili.....	11
Art. 8 - Contributo concedibile.....	12
Art. 9 - Divieto di cumulo.....	12
Art. 10 - Spese ammissibili.....	13
Art. 11 - Spese non ammissibili.....	16
Art. 12 - Modalità di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e ricevibilità.....	17
Art. 13 - Commissione di Valutazione. Funzioni e nomina.....	18
Art. 14 – Criteri di valutazione.....	19
Art. 15 – Requisiti di ammissibilità e approvazione della graduatoria.....	20
Art 16 - Codice Unico di Progetto (CUP).....	23
Art. 17 – Realizzazione del progetto di investimento.....	23
Art. 18 – Modalità di erogazione del finanziamento.....	24
Art. 19 - Modalità di rendicontazione.....	26
Art. 20 – Variazioni.....	27
Art. 21 – Obblighi a carico del Beneficiario.....	27
Art. 22 – Controlli e monitoraggio.....	28
Art. 23 – Revoche.....	29
Art. 24 – Operazioni straordinarie di impresa.....	31
Art. 25 – Informazione e pubblicità.....	32
Art. 26 – Responsabilità del procedimento.....	33
Art. 27 – Informazioni per le Procedure di Accesso.....	33
Art. 28 – Tutela della privacy.....	33
Art. 29 – Disposizioni finali.....	34
Art. 30 – Allegati.....	34



Art. 1 – Riferimenti Normativi

Le operazioni cofinanziate dal presente Avviso pubblico devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo alle regole della concorrenza, alla tutela dell'ambiente e delle pari opportunità, nonché a quanto programmato con il POR FESR Abruzzo 2014-2020.

Si richiamano di seguito le principali norme comunitarie, nazionali e regionali di riferimento:

- Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) n.2020/460 PE e Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- Regolamento (UE) n.1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; ;
- Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*";
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 255/2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento (UE) n. 679/2016 in materia di privacy e smi (GDPR);
- Regolamento (UE) 886/2019 della Commissione che modifica e rettifica il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III;
- Deroga circa l'obbligatorietà di applicazione delle opzioni di semplificazioni per importi di contributo pubblico al di sotto di 100.000 euro di cui all'art.67 comma 2 bis del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- Decisione di esecuzione della Commissione n. C (2014) 8021 del 29/10/2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia 2014 - 2020;
- Decisione C(2015) 5818 della Commissione Europea del 13 agosto 2015, con la quale è stato adottato il POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 723 del 09.09.2015, con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea C(2015) 5818 del 13 agosto 2015;
- Decisione C(2017) 7089 final della Commissione Europea del 17 ottobre 2017, con cui è stato integrato il POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 del 24 gennaio 2018, con cui si è preso atto della Decisione C(2017) 7089 final della Commissione Europea del 17 ottobre 2017;
- Decisione C(2019)1706 final della Commissione Europea del 28/02/2019, con cui è stata approvata la modifica e integrazione della nuova versione del POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- Deliberazione di Giunta n. 335 del 25.03.2019, con cui si è preso atto della Decisione C(2019)1706 final della Commissione Europea del 28 febbraio 2019;
- Decisione C(2018)18 finale della Commissione Europea del 09 gennaio 2018, con cui è stata approvata la modifica e integrazione della nuova versione del POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- Piano di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, approvato con la DGR n. 86 del 20.02.2018;



- Si.Ge.Co Unico “Sistema di Gestione e Controllo” del POR FSE e del POR FESR della Regione Abruzzo approvato con DGR n. 395 del 18.07.2017, aggiornato con la Determinazione Direttoriale DPA/380 del 27.11.2018;
- Manuale delle Procedure dell’Autorità di gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, versione 5.0 – Novembre 2018, di cui alla Determinazione Direttoriale DPA/411 del 06.12.2018;
- Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni approvati con decisione del Comitato di Sorveglianza del 11.04.2019;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 700 del 18/11/2019, che approva le linee di indirizzo dell’avviso “ Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 286 del 25/05/2020: POR FESR Abruzzo 2014-2020 Azione 3.1.1: “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale legati anche al contenimento e contrasto degli effetti derivanti dal diffondersi del Covid 19”. Approvazione Linee di indirizzo
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 “Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013);
- Comunicazione C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19”, adottata dalla Commissione europea in data 19/03/2020, così come modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final del 3/04/2020 e dalla Comunicazione C(2020) 3156 final dell'8/05/2020;
- Comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010 della Commissione Europea che adotta il documento “Europa che prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”.
- Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018: “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020”;
- Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 39 sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei;



- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.115 del 31 Maggio 2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’art.52, comma 6, della legge del 24 dicembre 2012 n.234 e successive modifiche ed integrazioni”;
- [DGR n. 538 del 26.08.2014](#) (Istituzione di un sistema interno di raccolta, trasmissione e gestione delle informazioni riguardanti gli aiuti in *de minimis* (Registro regionale *de minimis*), attraverso l'utilizzo del Sistema della Banca Dati Anagrafica (BDA) del Ministero dello Sviluppo Economico.
- L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013) - Artt. 35 -37;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i;
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” con riferimento ai casi di c.d. pantouflage previsti dal comma 16-ter dell'art. 53 del Dlgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.
- Legge n. 81 del 22.05.2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

Art. 2 - Definizioni

1. **Aiuto:** ai sensi del presente avviso si intende aiuto quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1407 / 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di importanza minore (“*de minimis*”).
2. **Le categorie di imprese di seguito riportate sono definite in conformità a quanto previsto dall’allegato I articolo 2 del Reg. (UE) 651/2014:**

a - **Media Impresa:** un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;



b - **Piccola impresa:** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.;

c - **Micro Impresa:** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

3. Impresa unica: l'insieme delle imprese fra le quali esiste, ai sensi dell'articolo 2 del Reg. 1407/2013, almeno una delle relazioni seguenti:

a - un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d - un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni suindicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Investimento in attivi immateriali: un investimento in trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate.

Art. 3 - Obiettivo e Finalità dell'Avviso

1. Il presente Avviso è emanato in attuazione dell'Asse Prioritario III "Competitività del sistema produttivo", Obiettivo tematico 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" del POR FESR 2014 – 2020 della Regione Abruzzo.

2. Obiettivo del presente avviso è quello di sostenere la competitività delle imprese, attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, che costituiscono una novità per l'impresa e/o per il mercato, l'innovazione dei processi produttivi, nonché l'implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro.

3. Gli aiuti di cui al presente avviso sono erogati ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», tenuto conto della Comunicazione C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19", adottata dalla Commissione europea in data 19/03/2020, così come modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final del 3/04/2020 e dalla



Comunicazione C(2020) 3156 final dell'8/05/2020, nonché della Comunicazione COM (2020) 138 del 2/4/2020 di modifica ai Regolamenti (UE) n.1301/2013 e n.1303/2013.

4. L'Avviso, in coerenza con quanto definito nel POR, contribuisce al conseguimento al 2023 degli output previsti per l'azione 3.1.1 di:

- Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno
- Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
- Investimento produttivo: Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
- Investimento produttivo: Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)
- Ricerca e innovazione: numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato
- Ricerca e innovazione: numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda.

Art. 4 - Adempimenti rispetto della condizionalità ex ante Aiuti di Stato

1. Le procedure per la concessione e l'erogazione degli aiuti previsti dal presente Avviso assicurano il rispetto del Reg. (UE) n. 1407/2013.
2. Il presente Avviso non comporta aiuti per attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri dell'Unione europea, né subordina la concessione dei finanziamenti all'utilizzo di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
3. Il presente Avviso non riguarda i settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 come specificati dall'articolo 1 dello stesso regolamento.
4. Il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti verifica che le imprese che operano sia nei settori esclusi sia in quelli inclusi nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti di cui al presente Avviso.
5. Il presente Avviso non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare le violazioni indicate dal paragrafo 5, dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.
6. Il presente Avviso assicura il rispetto della "trasparenza degli aiuti" di cui all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, in quanto gli aiuti individuali sono concessi esclusivamente sotto forma di "sovvenzione". Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente Avviso, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.



7. Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013, gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.
8. Nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 7 dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013, sono escluse concessioni di nuovi aiuti qualora il contributo richiesto superi il massimale previsto al paragrafo 2 dello stesso articolo.
9. L'Amministrazione regionale concedente assicura che, ai fini del controllo sul cumulo degli aiuti prima delle concessioni, saranno attivati i necessari controlli per verificarne le condizioni specifiche nel rispetto dei criteri fissati all'articolo 5 del Reg. (UE) n.1407/2013.

Art. 5 - Localizzazione e dotazione finanziaria

1. I beneficiari di tale Azione sono le imprese localizzate nella Regione Abruzzo.
2. L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso è pari a 5.600.000,00 (cinquemilionieseicentomila/00) Euro, a valere sull'Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" del POR FESR Abruzzo 2014 – 2020, Obiettivo tematico 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese". La dotazione finanziaria di cui al presente Avviso può essere incrementata in caso di eventuali ulteriori disponibilità.
3. Qualora, dopo l'approvazione delle graduatorie ed il conseguente impegno di spesa, si determinino nuove disponibilità finanziarie, derivanti da rinunce, revoche, riduzione delle agevolazioni concesse, potranno essere agevolate, seguendo l'ordine fissato dalla graduatoria, ulteriori domande previo provvedimento del competente Servizio, da assumere sulla base delle esigenze attuative del Programma.

Art. 6 - Soggetti Beneficiari, Requisiti di ammissibilità e Cause di esclusione

1. Possono presentare istanza di agevolazione a valere sul presente Avviso:
le micro, piccole e medie imprese (mPMI), secondo la definizione di cui all'Art.2, punto 2, che, **a pena di inammissibilità**, alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.A.T., devono essere iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito CCIAA) territorialmente competente.
2. La Regione Abruzzo provvede direttamente all'acquisizione della visura camerale aggiornata dell'impresa, per la verifica dell'attività svolta e di quanto dichiarato/autocertificato dalla stessa.
3. Sono escluse le Imprese che, da visura/certificato camerale, ricadono come codice primario di attività, nei seguenti settori: pesca e acquacoltura; costruzione navale; industria carboniera; siderurgia; fibre



sintetiche; connesse alla produzione primaria (agricoltura e allevamento). Sono inoltre escluse le imprese operanti nei comparti dell'esportazione.

4. Se un'impresa opera nei settori ammessi ai sensi del presente Avviso e in quelli esclusi dall'articolo 1, paragrafo 1 del Reg. (UE) 1407/2013, gli aiuti di cui al presente Avviso possono essere concessi esclusivamente con riferimento alle attività svolte nei settori ammessi, a condizione che sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi. Ciò al fine di evitare che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del Reg. 1407/2013 possano beneficiare di aiuti *de minimis*.

5. Possono essere ammesse a contributo le imprese che, al momento della presentazione della Domanda di Ammissione al finanziamento, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite presso la CCIAA territorialmente competente;
- b) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
- d) nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- e) nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 della direttiva CE n° 18/2004;
- f) non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite;
- g) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di tutela dei portatori di handicap nonché il principio di uguaglianza di genere;
- h) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;



- i)** nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- j)** nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non aver riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;
- k)** nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni pubblici;
- l)** non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, di provvedimenti di revoca totale di sovvenzioni, contributi e/o finanziamenti concessi dalla Regione Abruzzo;
- m)** che non hanno beneficiato, né intendono beneficiare, per la medesima voce di spesa ai sensi di quanto previsto dall'art. 65, par. 11 del Reg. (UE) 1303/2013, di altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo "*de minimis*", ferma restando la normativa vigente in materia di credito di imposta per gli investimenti¹.
- n)** non aver conferito incarichi professionali né aver concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- 6.** Alla data della prima liquidazione dell'aiuto, le imprese di cui al precedente punto 1 devono:
- a)** essere attive;
- b)** essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), amministrazione controllata o scioglimento o liquidazione, né avere in atto procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni sia per l'impresa che per gli amministratori;
- c)** essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, di edilizia, di urbanistica e di tutela ambientale;
- d)** essere in regola con la normativa antimafia, ove ricorra;

¹Si evidenzia che il cumulo è ammesso a condizione che il medesimo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.



e) avere la sede legale o operativa, interessata dall'investimento, ubicata nella Regione Abruzzo;

7. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di partecipazione al presente Avviso. Qualora una impresa presenti più domande, sarà considerata ammissibile esclusivamente l'ultima presentata in ordine temporale.

Art. 7 - Progetti finanziabili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni del presente Avviso proposte progettuali che contemplino una o più tipologie di intervento di seguito specificate:

- a) implementazione di un nuovo prodotto per l'impresa e/o per il mercato;
- b) innovazione del processo produttivo già avviato, mediante cambiamenti di tecniche, attrezzature e/o software, tendenti a diminuire il costo unitario di produzione e/o ad aumentare la capacità produttiva dell'impresa;
- c) implementazione di modelli innovativi aziendali di organizzazione del lavoro, mediante l'acquisto di nuova strumentazione tecnologica e/o il supporto all'adozione di un Piano di *smart working*, in coerenza con la legislazione vigente e in base alle caratteristiche specifiche dell'impresa beneficiaria, volti a salvaguardare la produttività aziendale attraverso il "lavoro agile" che può rappresentare non solo la soluzione ad una situazione di emergenza, ma anche una scelta strategica per le aziende del territorio abruzzese.

2. Sono esclusi gli investimenti meramente sostitutivi che non siano riconducibili ad un progetto organico finalizzato a migliorare la competitività del beneficiario. Sono altresì esclusi i cambiamenti o gli adeguamenti periodici o stagionali o altre simili attività di *routine* e le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione europea, ovvero quelle direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento (UE) N. 1407/2013.

Art. 8 - Contributo concedibile

1. Le agevolazioni per l'implementazione dei progetti di investimento saranno concesse nella forma di un contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 («*de minimis*») della Commissione del 18 dicembre 2013.

2. Il progetto d'investimento proposto dovrà prevedere, a pena d'esclusione, una spesa minima (IVA esclusa) pari a € 25.000,00. Tale livello minimo di spesa dovrà essere comunque rispettato anche nel caso di eventuale riduzione dell'investimento in sede di rendicontazione.

3. In caso di contributo in "de minimis", il contributo concedibile è calcolato in riferimento all'ammontare delle spese ritenute ammissibili, considerate al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio e finanziario, se detraibili, e non può essere superiore a € 200.000,00, nel rispetto della regolamentazione europea prevista per il regime de minimis.



4. In relazione all'investimento realizzato, l'intensità massima di aiuto concedibile è pari al 70%. La richiesta, da parte del beneficiario, di un'intensità di aiuto inferiore al 70%, e quindi di un apporto di cofinanziamento privato superiore al 30%, costituisce attribuzione di punteggio in sede di valutazione della proposta.

Art. 9 - Divieto di cumulo

1. Nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concedibili ad un'impresa unica, secondo la definizione di cui all'Art. 2, punto 3, non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).

2. Per le imprese che operano nel settore del Trasporto merci su strada conto terzi l'aiuto concesso non può superare il massimale di € 100.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari. Nel caso l'impresa unica operi sia nel settore con massimale di € 200.000,00, sia nel settore del Trasporto merci su strada conto terzi con massimale ridotto a € 100.000,00, il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti assicura che l'attività del Trasporto merci su strada conto terzi non tragga un vantaggio superiore al massimale di € 100.000,00.

3. Il legale rappresentante dell'impresa richiedente deve pertanto presentare unitamente alla domanda, la "Dichiarazione De Minimis", utilizzando il modello di cui all'Allegato IV (Dichiarazione n.3) al presente Avviso. La dichiarazione de minimis del richiedente è corredata delle "Dichiarazioni De Minimis" di eventuali imprese controllate o collegate nel rispetto dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013 secondo il modello di cui all'Allegato IV (Dichiarazione n.3) al presente Avviso.

4. Ferma restando l'acquisizione della Dichiarazione De Minimis al momento della presentazione della domanda, la Regione, ai fini della verifica del massimale spettante, terrà conto della dichiarazione prodotta dalle imprese prima della concessione dell'aiuto, in ottemperanza a quanto disposto dall'Articolo 4, punto 9 del presente Avviso.

5. Ai sensi del presente Avviso gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali ed europei relativamente alle stesse spese ammissibili, ferma restando la normativa vigente in materia di credito di imposta per gli investimenti².

Inoltre, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*.

²Si evidenzia che il cumulo è ammesso a condizione che il medesimo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.



Art. 10 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute **a far data dal 06/03/2020** (data di pubblicazione sul BURAT del precedente Avviso POR FESR 2014 20 Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”).

2. Gli investimenti devono essere conclusi, con il sostenimento delle spese, entro il termine dei 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURAT, come disciplinato dall’Art. 17 del presente Avviso. In caso di scorrimenti, i 12 mesi decorrono dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria sul BURAT.

3. Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull’ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

a) **MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE, nuovi di fabbrica**, ivi compresi quelli necessari all’attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all’attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica finalizzata all’implementazione del lavoro in modalità *smart working*; macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all’introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne, tesi a ridurre l’impatto del Covid-19.

Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa.

b) **OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE**, strettamente necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all’introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in *smart working*) e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l’impatto del Covid-19. Tali spese non possono in ogni caso superare il limite del 20% dell’investimento ammissibile dell’intero progetto.

c) **PROGRAMMI INFORMATICI**, preferibilmente *open source*³, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente, **BREVETTI, LICENZE, KNOW-HOW e CONOSCENZE TECNICHE NON BREVETTATE**, concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal progetto, compresi quelli atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro, incluso lo svolgimento del lavoro nella modalità *smart working* e/o nuovi metodi di organizzazione del lavoro nel luogo di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l’impatto del Covid-19;

³Codice sorgente aperto: nel software *open source*, infatti, la licenza con la quale viene rilasciato il programma stesso prevede che il codice sorgente sia liberamente accessibile e modificabile.



d) SERVIZI DI CONSULENZA ed equipollenti utilizzati **esclusivamente** ai fini della realizzazione del progetto di investimento, compresi i servizi di consulenza gestionale, di assistenza tecnologica, di accesso e modifica del codice sorgente dei software *open source*, al fine adattare il programma alle necessità aziendali; servizi di trasferimento di tecnologie, consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sul rispetto delle norme, prestazioni consulenziali e servizi specialistici per la definizione di piani aziendali, inclusa l'adozione di un piano di *smart working*, con relativo accordo o regolamento aziendale, nonché all'eventuale adeguamento delle competenze digitali degli *smart workers* e servizi equivalenti, per l'attuazione delle azioni e delle misure operative idonee a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, la salubrità dell'ambiente di lavoro, comprese quelle atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro, incluso lo svolgimento del lavoro nella modalità *smart working*, e/o nuovi metodi di organizzazione del lavoro nel luogo di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid 19.

I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;

e) PERIZIA GIURATA, rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale. Tale spesa è ammissibile nel limite del 2% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto e comunque non può essere superiore a € 3.000,00;

f) ALTRE SPESE: dispositivi di protezione individuale per la salute e la sicurezza nello svolgimento dell'attività lavorativa (quali ad esempio: guanti, occhiali, maschere facciali, visiere, tute, cuffie, camici, sanificazione degli ambienti). Tale spesa è ammissibile nel limite del 5% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto.

g) FIDEIUSSIONE BANCARIA o POLIZZA ASSICURATIVA in favore della Regione, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta.

4. Con riferimento a talune tipologie di spesa sopra riportate si applicano i seguenti divieti e condizioni:

- con riferimento alla lettera a) si precisa che per "beni nuovi di fabbrica" si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore);
- con riferimento alle lettere a) e b) si precisa che, in sede di rendicontazione, sarà necessario produrre copia delle dichiarazioni di conformità o del certificato di collaudo, ove previsti dalla normativa vigente;
- con riferimento alla lettera c) sono ammissibili le spese relative ai programmi informatici, incluse quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche nei limiti ritenuti congrui per la realizzazione del progetto d'investimento. I programmi e le applicazioni informatiche, oggetto di agevolazione, dovranno restare ad uso esclusivo dell'unità locale agevolata e, pertanto, non potranno essere né cedute a terzi, né essere utilizzati presso altre unità produttive. Si precisa, altresì, che le spese relative al *software* di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un



impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare incluse nella spesa relativa alla macchina governata dal *software* medesimo.

- con riferimento alla lettera **d)**, le spese corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni e dovranno risultare coerenti con le finalità complessive dell'intervento. La natura di detti servizi non è continuativa o periodica e gli stessi non devono riferirsi agli ordinari costi di gestione connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità. Il fornitore dei servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad esso non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altri fornitori di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato. **Non sono ammissibili le spese di consulenza riferite alla presentazione della domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso, nonché le spese di consulenza per le attività di rendicontazione e monitoraggio, in caso di approvazione della proposta progettuale.**

5. Si precisa inoltre quanto segue:

- Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto;
- Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA (a meno che non risulti che quest'ultima, dalla dichiarazione IVA, sia indetraibile). Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario;
- In tutti i casi, alle spese si applica il principio generale che i corrispettivi riflettano i costi reali e che pertanto il contributo pubblico del POR FESR ABRUZZO 2014-2020 può remunerare solo le spese effettivamente sostenute e non deve rappresentare un utile per il soggetto beneficiario;
- Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti;

6. Le spese sono rendicontate a costi reali in deroga a quanto previsto dall'art. 67 comma 2 bis del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

Art. 11 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni a valere sul presente Avviso:



- le spese sostenute e/o fatturate anteriormente alla data del 6 marzo 2020;
- le spese sostenute e/o fatturate in data successiva alla conclusione del progetto presentato;
- le spese sostenute e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati;
- le spese sostenute e/o fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci;
- le spese sostenute e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado;
- i rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti);
- le spese relative a interessi passivi, concessioni, collaudi ed oneri accessori;
- le spese relative a progetti realizzati in economia o oggetto di auto-fatturazione;
- le spese inerenti all'acquisizione di *hardware* riconducibili a singole postazioni di lavoro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti, tablet, smartphone) e che per loro natura si prestano ad un uso ordinario, al di fuori dell'attività economica nel cui ambito deve essere realizzato il progetto agevolato, e quindi non direttamente funzionali al progetto stesso, ad eccezione delle strumentazioni tecnologiche strettamente necessarie all'implementazione del lavoro in modalità smart working di cui all'art. 10, c.3 lett. a);
- le spese inerenti l'acquisizione di *software* riconducibili a singole postazioni di lavoro (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, programmi di *office automation*, sistemi operativi, antivirus, etc.) e quindi non direttamente funzionali al progetto, ad eccezione dei software strettamente necessari all'implementazione del lavoro in modalità smart working di cui all'art. 10, c.3 lett. a);
- le spese relative alle attrezzature utilizzabili per attività amministrative, non direttamente funzionali al progetto, quali: apparecchiature per fotocopie, macchine fotografiche, telecamere, telefax, calcolatrici, computer fissi o portatili, palmari, ecc.;
- le spese inerenti i beni usati, rigenerati, non durevoli e di consumo corrente;
- le spese inerenti il materiale di arredamento di qualsiasi categoria;



- le spese relative a qualsiasi tipo di onere connesso a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto del contributo;
- le spese di funzionamento o di manutenzione ordinaria;
- le spese inerenti i beni consegnati a qualunque titolo ad imprese diverse dall'impresa beneficiaria;
- le spese inerenti le commesse interne;
- le spese inerenti tutti i tipi di mezzi mobili targati o targabili, non ricompresi in quelli descritti all'articolo 10 comma 3 lettera a). Non sono ammesse in ogni caso le spese inerenti all'acquisto di autovetture ad uso promiscuo per il trasporto di persone;
- le spese inerenti la locazione finanziaria (leasing) dei beni.

Art. 12 - Modalità di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e ricevibilità

1. Le imprese che intendono richiedere le agevolazioni previste dal presente Avviso Pubblico, devono proporre, **sotto pena di irricevibilità**, la propria candidatura alla Regione Abruzzo – Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti - a mezzo di apposita piattaforma informatica ed entro i termini di accessibilità della stessa, seguendo scrupolosamente le istruzioni tecniche ivi riportate, all'indirizzo Internet <http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/>.
2. La candidatura per l'ammissione alle agevolazioni - pena l'esclusione - con l'eccezione indicata al successivo punto 6 - è formulata attraverso la compilazione dell'apposito form della piattaforma e l'invio dei seguenti documenti validamente sottoscritti:
 - a) Domanda di Ammissione al finanziamento, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo (Allegato I);
 - b) Proposta progettuale (Allegato II);
 - c) Piano economico della proposta progettuale (Allegato III in Excel composto di due fogli "Piano economico di dettaglio" e "Piano economico generale");
 - d) Dichiarazioni (Allegato IV);
 - e) Foglio riepilogativo del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.), ove risulti l'iscrizione di tutti i lavoratori assunti alla data del 31.12.2019, allegando attestazione del soggetto autorizzato alla tenuta del L.U.L. che dichiara che il L.U.L. è stato interamente prodotto;
 - f) Preventivi dettagliati emessi dai fornitori per le spese di cui alle tipologie elencate da a) ad f) nell'Art. 10 del presente Avviso.



3. La piattaforma di caricamento dei suddetti documenti è resa disponibile a partire dalle ore 0:00 del 2 luglio 2020 e fino alle ore 24:00 dell'11 luglio 2020. **Non saranno prese in considerazione le domande relative alle proposte progettuali la cui procedura di caricamento sulla piattaforma informatica non sia stata totalmente conclusa entro il limite temporale indicato.**
4. Non saranno ammesse altre forme di invio della documentazione o integrazioni della domanda.
5. I documenti elencati al precedente punto 2, da a) a d), devono essere redatti dal Beneficiario, sotto pena di inammissibilità, utilizzando esclusivamente i modelli allegati al presente Avviso. Nella domanda è obbligatoria l'indicazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, a mezzo del quale sono gestite tutte le comunicazioni successive.
6. La mancata o carente presentazione della documentazione di cui alla precedente lettera f) comporta la decurtazione della relativa spesa dal piano economico della proposta progettuale e non l'esclusione della candidatura, fermo restando il rispetto dell'investimento minimo pari a € 25.000,00 di cui all' art. 8 comma 2
7. Il proponente che richiede l'ammissione al finanziamento, a pena di inammissibilità, deve dichiarare nella Domanda il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all' Articolo 6, punto 5.
8. Il sistema informativo regionale restituisce, giornalmente, le domande ricevute al Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti che, prioritariamente, procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità delle candidature e ne prende atto (invio a mezzo di apposita piattaforma informatica ed entro i termini di accessibilità della stessa, come precisato al punto 3 del presente Articolo). **Le candidature ricevute nello stesso giorno si intendono pervenute contestualmente, a prescindere dall'orario di arrivo.**
9. La procedura descritta verrà ripetuta giorno per giorno fino alla concorrenza di un importo pari al 30% eccedente la dotazione complessiva ("overbooking").
10. La fase di verifica dei requisiti di ricevibilità si conclude con la redazione di un verbale. Alle sole imprese la cui candidatura è risultata irricevibile, è data comunicazione scritta, tramite PEC, delle motivazioni che hanno determinato l'esclusione per irricevibilità.

Art. 13 - Commissione di Valutazione. Funzioni e nomina

1. L'iter procedimentale della domanda di contributo seguirà la procedura valutativa a graduatoria con processo di accesso all'istruttoria per le sole imprese che si classificano in posizione utile alla concessione del contributo fino ad esaurimento del plafond assegnato all'Avviso, maggiorato del 30%.
2. L'istruttoria e la valutazione avverranno secondo quanto previsto dai successivi artt. 14 e 15. Nello specifico è prevista una prima valutazione automatica tramite il sistema informativo regionale (art. 14), cui seguirà una valutazione di merito affidata ad una apposita Commissione (art 15). Per l'istruttoria e la valutazione di merito delle candidature per l'ammissione alle agevolazioni, il Dirigente del Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti nomina una apposita Commissione che può essere composta da esperti individuati



all'interno della Regione oppure all'esterno. Qualora fossero individuati dipendenti interni, appartenenti ad altri Servizi del Dipartimento Sviluppo Economico- Turismo, alla nomina provvederà il Direttore del Dipartimento con proprio atto.

3. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

Art. 14 – Criteri di valutazione

1. Il Sistema Informativo Regionale procederà in automatico alla definizione di una graduatoria parziale sulla base del punteggio totale (PT), ottenuto da ogni richiedente, adottando i criteri di seguito riportati:

Criteri di valutazione	Indicatori	Punteggio
A 1) Impatto in termini di incremento occupazionale, in particolare giovanile e femminile	Incremento dell'occupazione con l'assunzione, entro la conclusione del progetto, a tempo pieno e indeterminato. Il punteggio assegnato (P1) è determinato applicando i seguenti scaglioni: - una nuova assunzione = punti 1 - due nuove assunzioni = punti 2 - tre nuove assunzioni = punti 3 - più di tre assunzioni = punti 5	Max 5
	Incremento di occupazione femminile e giovanile (Under 30). Il punteggio assegnato (P2) è determinato applicando i seguenti scaglioni: - un giovane con età inferiore a 30 anni o una donna = punti 3 - un giovane e una donna o due giovani o due donne = punti 6 - più di due giovani o più di due donne = punti 10	Max 10
A 2) Entità della quota di investimento privato che si combina al sostegno pubblico	Quota di cofinanziamento privato Percentuale di contributo richiesto rispetto al totale della spesa ammissibile. Il punteggio (P3) è determinato applicando i seguenti scaglioni: 70 % di contributo richiesto = punti 0 $60 \leq \% < 70$ di contributo richiesto = punti 10 $50 \leq \% < 60$ di contributo richiesto = punti 15 $40 \leq \% < 50$ di contributo richiesto = punti 20 $30 < \% < 40$ di contributo richiesto = punti 25	Max 25
	Totale punti	40



2. In caso di domande con punteggio ex-equo, nell'ambito della valutazione delle istanze pervenute nello stesso giorno, la precedenza è stabilita tenendo conto del punteggio maggiore ottenuto nel Criterio di valutazione A2; in caso di ulteriore ex-equo, tenendo conto del punteggio maggiore ottenuto nel Criterio di valutazione A1; in caso di ulteriore ex-equo, prevale il rapporto più alto in termini di cofinanziamento privato⁴; in caso di ulteriore ex-equo si procede con il sorteggio.

3. Le domande di finanziamento inviate tramite la piattaforma di cui all'art. 12, saranno acquisite e protocollate automaticamente dal Sistema Informativo Regionale, secondo i criteri di cui al presente articolo. Il Sistema provvede in automatico alla verifica della completezza delle informazioni, inerenti le generalità del richiedente, il codice fiscale, il codice Ateco, la ragione sociale, la presenza dei documenti caricati, ecc.

4. Il Sistema Informativo Regionale calcola in automatico il punteggio da attribuire ad ogni domanda sulla base delle dichiarazioni effettuate dai richiedenti con le modalità di cui al comma precedente, applicando i criteri sopraelencati, predisponendo una graduatoria parziale, di cui il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti previa verifica, prenderà atto con apposito verbale.

Si specifica che le informazioni caricate sul form della Piattaforma prevarranno, in caso di divergenza, rispetto a quelle inserite sulla domanda di finanziamento da allegare in formato pdf sulla Piattaforma Informatica.

Art. 15 – Requisiti di ammissibilità e approvazione della graduatoria

1. La graduatoria sopra richiamata sarà oggetto di verifica di ammissibilità e di valutazione di merito. La valutazione sarà effettuata sulle prime domande in graduatoria e corrispondenti alla dotazione finanziaria del bando maggiorata del 30 % (7.280.000,00 euro).

2. La Commissione di valutazione, nominata ai sensi dell'Articolo 13, **verifica i requisiti di ammissibilità delle domande**. La fase di istruttoria sarà diretta ad accertare:

- la regolarità, la completezza e la conformità dei documenti di candidatura presentati rispetto a quanto stabilito dall'Art. 12 dell'Avviso pubblico;
- la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'Articolo 6;
- il rispetto dei requisiti oggettivi di ammissibilità;
- che il progetto risponda alle tipologie di interventi finanziabili di cui all'Articolo 7;
- il rispetto dei limiti minimi dell'investimento di cui all'Articolo 8.

3. Nel corso dell'istruttoria possono essere richiesti, tramite posta elettronica certificata, integrazioni documentali, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, la cui mancanza o carenza non costituisce causa di esclusione della domanda. Le domande non sono comunque ammesse alla fase di

⁴Rapporto = contributo privato in € / investimento totale in €



valutazione qualora i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali integrazioni richieste non siano inviati entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta formulata dal competente Servizio Regionale.

Sono escluse le candidature:

- a) trasmesse oltre i termini indicati nel punto 3 dell'Articolo 12;
- b) presentate con modalità difformi da quelle specificate dal punto 1 dell'Articolo 12;
- c) prive anche di uno solo dei documenti obbligatori di cui al punto 2 dell'Articolo 12 e delle relative firme. La mancata o carente presentazione della documentazione di cui alla lettera f), punto 2 dell'Articolo 12 comporta la decurtazione della relativa spesa dal piano economico della proposta progettuale e non l'esclusione della candidatura;
- d) che risultino illeggibili;
- e) non redatte secondo la modulistica di cui al presente Avviso o redatte in modo incompleto in caso di inapplicabilità o inutile o infruttuoso esperimento del "soccorso istruttorio" di cui al comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) non rispondenti alle tipologie degli interventi finanziabili e delle attività economiche ammissibili alle sovvenzioni;
- g) riportanti un importo complessivo dell'iniziativa da finanziare inferiore all'importo minimo di cui all'Articolo 8;
- h) prive degli elementi essenziali ai fini della quantificazione del contributo spettante;
- i) presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dell'Articolo 6;

3. La valutazione di merito è realizzata dalla Commissione di Valutazione sulle istanze ritenute ammissibili, utilizzando la griglia di valutazione seguente:

Criteri di valutazione	Indicatori	Punteggi
B1) Capacità di migliorare competitività dell'impresa, dell'impatto ambientale e della sicurezza dell'ambiente di lavoro	Capacità del progetto di favorire l'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto Si valuteranno i contenuti del progetto relativamente a: - introduzione di nuovi prodotti per l'impresa (fino ad un max di 10 punti); - miglioramento significativo dei processi produttivi (fino ad un max di 10 punti); - miglioramento della competitività dell'impresa (fino ad un max di 20 punti), attraverso:	Max 40



	1. la riduzione dell'impatto ambientale dei processi; 2. l'aumento della sicurezza dell'ambiente di lavoro; 3. la riduzione dei consumi di risorse (idriche e materie prime); 4. la riduzione dell'impatto del Covid-19.	
B2) Qualità intrinseca della proposta e integrazione con altri interventi	Qualità della proposta con riferimento a: - individuazione dei fabbisogni di investimento (fino a 5 punti); - definizione degli obiettivi generali e specifici (fino a 8 punti); - metodologia e procedure di attuazione dell'intervento (fino a 5 punti) - grado di rispondenza alle finalità/priorità della RIS3 regionale: 1. Rispondente = punti 2 2. Non rispondente = punti 0	Max 20
TOTALE		60

4. La Commissione valuterà anche l'effettiva eleggibilità della spesa.
5. In caso di domande con punteggio ex-equo, nell'ambito della valutazione delle istanze pervenute nello stesso giorno, la precedenza è stabilita tenendo conto del punteggio maggiore ottenuto nel Criterio di valutazione B1.
6. Il punteggio massimo attribuibile è 100. L'ordine di graduatoria provvisoria è determinato tenendo conto della somma dei punteggi ottenuti nei singoli criteri di valutazione.
7. Gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione, da parte della Commissione, verranno sintetizzati in distinte graduatorie con l'indicazione dei progetti ammissibili e finanziabili, dei progetti idonei ma non finanziabili per carenza di risorse e dei progetti non ammissibili con l'indicazione, in quest'ultimo caso, delle relative cause di esclusione. Detti elenchi verranno approvati con determinazione dirigenziale.
8. L'approvazione della graduatoria determina la concessione dell'aiuto *de minimis* ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 4 del Reg. (UE) 1407/2013.
9. Si specifica al riguardo che in caso di insufficienza di risorse finanziarie, qualora il fabbisogno relativo all'ultima domanda agevolabile sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il contributo concesso sarà pari alla somma residua disponibile, ferma restando la facoltà dell'impresa di rinunciare formalmente a tale agevolazione ridotta.



10. In caso di scorrimenti, a seguito di revoche, rinunce o di disponibilità di nuove risorse, esaurite le graduatorie precedentemente approvate, si procederà nuovamente, alla verifica di ammissibilità e di valutazione di merito sulle istanze non ancora esaminate di cui al secondo e al terzo comma.
11. Ai fini della valutazione dell'innalzamento del livello occupazionale proposto si farà riferimento al numero di ULA dell'impresa al 31.12.2019, dichiarate in sede di presentazione della domanda e a quello raggiunto entro la conclusione del progetto di investimento.
12. La fase di valutazione delle domande di ammissione a finanziamento si conclude con apposito verbale della Commissione di Valutazione, contenente la graduatoria finale, che viene trasmessa al Servizio competente alla gestione dell'Avviso, ai fini dell'approvazione con specifica determinazione dirigenziale e successiva pubblicazione sul B.U.R.A.T. Alle imprese proponenti le istanze escluse è data comunicazione scritta, dal Servizio competente alla gestione dell'avviso, tramite PEC, delle motivazioni che hanno determinato tale esclusione.
13. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse e finanziabili, è data comunicazione scritta, dal Servizio competente alla gestione dell'Avviso, tramite PEC, dell'ammissione a finanziamento, dell'ammontare delle spese totali ammissibili e dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), in ordine alla verifica del rispetto del massimale di Euro 200.000,00, di cui al Regolamento (UE) n 1407/2013 e conseguente registrazione dell'aiuto individuale "de minimis".
14. Entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della suddetta nota, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione, la volontà di attuare l'intervento.
15. In caso di accettazione del contributo, per la verifica degli accertamenti previsti dall'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, il soggetto beneficiario deve, congiuntamente alla comunicazione di cui sopra, provvedere a confermare ovvero produrre ex novo la dichiarazione sugli aiuti "*De minimis*" qualora fossero difforni i dati e/o la triennalità di riferimento per la verifica del massimale, rispetto alla prima dichiarazione effettuata al momento della presentazione della domanda, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato IV (Dichiarazione n.3) -e, nel caso ricorra la fattispecie, lo schema di cui all'Allegato IV redatto da parte dell'impresa controllata o controllante- e debitamente sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa richiedente.
16. Nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/12/2016 (pubblicato sulla GU n.305 del 31/12/2016), il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative alla misura attivata e agli aiuti individuali "*de minimis*" concessi, nel *Registro Nazionale degli aiuti di Stato* (RNA) istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012.
17. Nel caso in cui sia prevista la concessione di un contributo pari o superiore a € 150.000,00, il proponente, a pena di decadenza, dovrà produrre, entro e non oltre la data fissata per l'accettazione dell'ammissione al beneficio, la documentazione completa necessaria per l'acquisizione dell'informativa antimafia di cui agli artt. 90 e segg. del decreto legislativo 159/2011, redatta in conformità alla modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione Regionale.



Art 16 - Codice Unico di Progetto (CUP)

1. A ciascun progetto sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato dal Servizio competente alla gestione dell’Avviso.

Art. 17 – Realizzazione del progetto di investimento

1. Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito in 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURAT. In caso di scorrimenti i 12 mesi decorrono dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria sul BURAT. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.
2. I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento entro i termini previsti. Per provati motivi, l'Amministrazione regionale, valutato lo stato di realizzazione del progetto d'investimento agevolato, può concedere una proroga fino ad un massimo di 3 mesi delle attività, previa istanza motivata dei Beneficiari, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa, una sola volta nel corso del progetto.

Art. 18 – Modalità di erogazione del finanziamento

1. L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par. 4 lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale. I beneficiari nelle richieste di erogazione del contributo potranno usufruire, qualora in uso, della Piattaforma informatica regionale denominata “Piattaforma del Beneficiario”.
2. Il contributo concesso è liquidato fino ad un massimo di due quote:
 - a) la prima quota a titolo di anticipazione o di stato di avanzamento sotto forma di acconto;
 - b) la seconda quota a titolo di saldo.
3. Gli aiuti sono erogati secondo le seguenti modalità:

3.1) La prima quota di contributo, può essere erogata:

3.1.1) a titolo di **anticipazione con polizza**, autenticata da notaio o da pubblico ufficiale, pari al 40% del contributo assegnato. Il modulo di richiesta che sarà fornito dall'Amministrazione, deve essere corredato della seguente documentazione:

- a) Fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione, irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta, di importo pari al contributo anticipato, secondo il modello facsimile fornito dall'Amministrazione regionale. La polizza, la cui scadenza sarà comunicata al soggetto beneficiario in sede di provvedimento di concessione (come previsto al punto 3.2 del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014 - 20), potrà essere estinta, su richiesta, solo a seguito della liquidazione del saldo.



3.1.2) a stato di avanzamento, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% e non superiore all'80% del totale delle spese ammissibili. Il modulo di richiesta, che sarà fornito dall'Amministrazione, deve essere corredato della seguente documentazione:

- a) relazione sullo stato di avanzamento procedurale e tecnico relativo al progetto;
- b) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale), contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;
- c) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti; in caso di fatture emesse da fornitori extra UE è necessario produrre anche le relative bolle doganali;
- d) copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti;
- e) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) di tutti i contratti afferenti al progetto, report/output delle attività svolte, curricula dei consulenti esterni;
- f) **una formale conferma** dei contenuti della dichiarazione "*de minimis*" già presentata in occasione della concessione dell'agevolazione oppure **in caso di variazioni intervenute per nuove concessioni** di aiuto ricevute, una **nuova dichiarazione sostitutiva** sugli aiuti "*de minimis*" come quella già presentata in occasione della Domanda di Ammissione al finanziamento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato IV (Dichiarazione n.3);
- g) I SAL nel caso ricorrano opere murarie.

3.2) Il saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in conformità alla modulistica predisposta dall'Amministrazione regionale - e della rendicontazione finale di spesa, da produrre entro e non oltre trenta giorni dalla data di conclusione del progetto, salvo proroghe concesse dall'Amministrazione regionale per provati motivi, secondo le modalità di seguito elencate:

- a) La rendicontazione finale di spesa è composta, per la parte economica, dalla documentazione elencata alle lettere da b) ad f) di cui al precedente punto 3.1.2).
- b) Il saldo del contributo è erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche previste ai successivi Artt. 19 e 22, a seguito del ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo.
- c) In sede di rendicontazione finale, ai fini del riconoscimento della spesa, il beneficiario è tenuto a presentare una perizia giurata - secondo la modulistica predisposta dall'Amministrazione regionale - rilasciata da un tecnico professionista abilitato, asseverata in tribunale, che attesti la realizzazione delle attività progettuali, dei costi sostenuti e di quelli ammissibili, nel rispetto di quanto previsto nel progetto finanziato.



d) Il beneficiario deve inoltre presentare una relazione descrittiva, che indichi le attività realizzate con riferimento al progetto approvato ed il raggiungimento degli obiettivi indicati, nonché le ripercussioni positive che il progetto finanziato ha avuto sul territorio regionale; tale relazione deve essere corredata da tutti gli output prodotti, utilizzando la scheda predisposta dall'Amministrazione regionale.

e) Il beneficiario dovrà altresì dimostrare l'incremento occupazionale dichiarato in sede di presentazione della domanda attraverso la produzione del Foglio riepilogativo del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.). Al fine di consentire al competente Servizio del Dipartimento la verifica dei livelli occupazionali, il datore di lavoro/impresa deve produrre un Prospetto sintetico con il numero di lavoratori a tempo indeterminato che risultano alle dipendenze a tempo pieno. Tale prospetto sintetico deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. Per nuova assunzione si fa riferimento all'aumento dei lavoratori assunti come lavoratori subordinati a tempo pieno ed indeterminato, fatta eccezione per posti occupati resisi vacanti in seguito a decesso, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

4. Le modalità di ammissibilità della spesa saranno dettagliate nell'allegato al provvedimento di concessione della Sovvenzione "**Linee Guida per l'ammissibilità della spesa ad uso dei beneficiari**" (All.36 al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione).

Art. 19 - Modalità di rendicontazione

1. La rendicontazione, sia per stato di avanzamento che finale, deve essere redatta secondo i modelli predisposti dall'Amministrazione regionale, in conformità a quanto prescritto al precedente Articolo 18 e deve essere obbligatoriamente trasmessa, se in uso, tramite la piattaforma informatica regionale denominata "Piattaforma del Beneficiario". In alternativa, la documentazione deve essere prodotta in formato elettronico (PDF e Excel editabile) e trasmessa tramite pec. La perizia giurata dovrà essere trasmessa in originale (in forma cartacea). Ricevuta la suddetta documentazione, il Servizio Competitività e Attrazione degli investimenti procede alla verifica. Tale verifica è tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso il beneficiario, sia la corrispondenza del progetto di investimento realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento, sia la effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

2. Al termine della verifica, il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti:

- a) procede all'invio della rendicontazione all'Ufficio Controllo di I livello e, ove questo abbia esito positivo, procede alla liquidazione della prima quota o del saldo del contributo spettante;
- b) oppure provvede a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora necessaria, da far pervenire entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Dopo la presentazione di tale documentazione, il Servizio procede all'invio della rendicontazione all'Ufficio Controllo di I livello.



3. Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, presentati a rendiconto, il soggetto beneficiario dovrà apporre, pena la riduzione o l'annullamento della corrispondente agevolazione, la seguente dicitura:

“Spesa sostenuta con il contributo delle risorse POR FESR Abruzzo 2014/2020 –
Azione 3.1.1 – Avviso pubblico per Aiuti per investimenti in macchinari,
impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale e implementazione di modelli innovativi aziendali di
organizzazione del lavoro a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da
COVID-19”

CUP:

Importo imputato:

4. Tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa ed ogni altro documento giustificativo prodotto a rendicontazione, se redatto in lingua straniera, dovrà essere accompagnato da specifica traduzione in lingua italiana, effettuata da soggetto formalmente abilitato ai sensi di legge. In caso di fatture emesse da un fornitore di un paese extra UE è necessario acquisire anche la relativa bolla doganale.

Art. 20 – Variazioni

1. È consentita la presentazione di una sola istanza di variazione del progetto di investimento, da presentarsi, pena la non ammissibilità della richiesta, entro 120 gg antecedenti la scadenza del progetto. La richiesta di variazione deve essere dettagliatamente motivata e sottoposta a preventiva autorizzazione, da concedersi entro 30 gg dalla richiesta. L'autorizzazione ad apportare le variazioni è rilasciata dall'Amministrazione Regionale che provvederà ad effettuare le necessarie verifiche amministrativo-contabili volte ad accertarne l'ammissibilità nel rispetto delle seguenti condizioni:

- riguardino una rimodulazione del budget preventivo del progetto, tra le varie categorie di costo di cui all'art.10, già oggetto di attivazione, entro il limite del 20% e comunque nel rispetto dei massimali previsti per le diverse categorie di costo;
- non pregiudichino le condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso e non modifichino gli obiettivi del progetto;
- non alterino i requisiti di valutazione che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per l'inserimento in posizione utile nella graduatoria del progetto approvato.

Art. 21 – Obblighi a carico del Beneficiario

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- archiviare e conservare tutta la documentazione del progetto e delle relative spese sostenute presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente



accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;

- conservare, ai sensi dell'art 6.4 del Reg (UE) 1407/2013, i dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione;
- fornire al Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del progetto ammesso a finanziamento secondo le modalità stabilite nel rispetto dell'art.122 del Reg. 1303/2013 par.1, dall'Amministrazione Regionale;
- presentare la documentazione di spesa completa, nei tempi e modi stabiliti;
- rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 22;
- comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- comunicare, durante lo svolgimento del progetto e nei tre anni successivi alla sua conclusione, eventuali trasferimenti della sede (legale o operativa) di realizzazione del progetto, entro 30 (*trenta*) gg dall'avvenuta modifica, fermo restando l'obbligo di localizzazione nel territorio abruzzese.
- adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per le spese relative ad operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
- rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese;
- rispettare la normativa in tema di pari opportunità nell'attuazione dell'operazione;
- rispettare la normativa europea in tema di pubblicità e informazione;
- rispettare il divieto del doppio finanziamento delle attività;
- rispettare il principio della stabilità dell'operazione;
- conservare, nel fascicolo di progetto, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla "Domanda di ammissione al finanziamento".

Art. 22 – Controlli e monitoraggio

1. Il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti in ogni fase di esecuzione e di attuazione del programma di investimenti agevolato, può disporre controlli e ispezioni, nei confronti dei soggetti beneficiari al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento ed erogazione delle agevolazioni nonché la regolarità dei procedimenti, anche mediante verifiche a campione sulle "*Dichiarazioni de minimis*" rese dalle imprese in sede di presentazione della domanda o successivamente in occasione delle erogazioni degli aiuti.



2. I Beneficiari si impegnano a consentire l'accesso ad incaricati della Regione Abruzzo presso le unità produttive interessate dal progetto di investimento ed a rendere disponibile a questi tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dei compiti e delle verifiche affidate alla stessa.
3. Prima dell'erogazione dei contributi il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti attiva i controlli di primo livello, consistenti in verifiche amministrative su base documentale effettuate sul 100% delle spese presentate per la rendicontazione dall'impresa beneficiaria; predispone le altre verifiche necessarie ai fini dell'erogabilità dell'agevolazione, anche attraverso sopralluoghi presso l'unità produttiva interessata dal progetto.
4. I progetti ammessi a finanziamento nell'ambito del presente Avviso, qualora rientrino nel campione appositamente estratto dai soggetti preposti, sono sottoposti a verifica in loco.
5. Il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti, nel rispetto del principio della separatezza delle funzioni in coerenza con quanto stabilito dagli art. 6 del Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, cura lo svolgimento di verifiche e controlli sulla esecuzione, da parte di ciascun beneficiario del progetto di investimento, con l'obbligo di conservare "registri dettagliati" contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni", per un periodo di almeno 10 anni dalla data di concessione. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti procede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni e al conseguente recupero delle somme eventualmente erogate.
6. Nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/12/2016, pubblicato sulla GU n. 305 del 31/12/2016, il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti "de minimis" nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012.
7. La Commissione Europea può in qualsiasi momento effettuare controlli e chiedere tutte le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare la corretta applicazione dell'art.6 del Reg. (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
8. L'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, che svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, può in qualsiasi momento chiedere ai soggetti beneficiari di fornire piena collaborazione e informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione - in merito allo stato di attuazione degli interventi. I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione del POR FESR 2014-2020.

Art. 23 – Revoche

1. Costituiscono cause di revoca totale delle agevolazioni:



- a. la cessazione definitiva dell'attività del Beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del Beneficiario medesimo;
- b. la mancata conclusione entro il termine stabilito per il progetto degli investimenti ammessi alle agevolazioni, salvo proroghe;
- c. la riduzione del Progetto, anche derivante da revoche parziali o da eventuali rinunce, a seguito delle quali la parte residua del progetto risulti non più organica e funzionale ovvero, in ogni caso, sia inferiore al 70% dell'intervento ammesso alle agevolazioni, fermo restando il rispetto del livello minimo di spesa pari a € 25.000,00;
- d. qualora il soggetto beneficiario abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo oppure abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali a suo favore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (mancato rispetto della clausola di *pantouflage* - articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
- e. la mancata apertura – alla data della prima liquidazione dell'aiuto – di una sede nel territorio di cui all'Articolo 5 del presente Avviso;
- f. il trasferimento dell'attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio di cui all'Articolo 5 del presente Avviso, prima che siano trascorsi tre anni per quanto riguarda le PMI, ai sensi dell'art. 71 del 1303/2013;
- g. qualora, in sede di rendicontazione, non risultino realizzati attività e/o obiettivi del Progetto che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio ai sensi degli artt. 14 e 15 e la conseguente decurtazione di punteggio influisca sulla collocazione in posizione utile in graduatoria;
- h. qualora, in sede di rendicontazione, l'incremento occupazionale a conclusione del progetto, in termini di ULA, sia inferiore a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di partecipazione e comporti la conseguente decurtazione di specifico punteggio che influisce sulla collocazione in posizione utile in graduatoria;
- i. il caso in cui il beneficiario non consenta i controlli della Regione Abruzzo circa la realizzazione del progetto;
- j. la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, contestata ed accertata da parte degli Uffici competenti nei confronti del beneficiario;
- k. in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
- l. l'omessa trasmissione della documentazione finale al Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti entro e non oltre i termini perentori assegnati dall'Amministrazione regionale;



- m. l'applicazione, anche ad uno soltanto dei soggetti sottoposti alle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 Titolo I Capo II e s.m.i. di una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie di cui al D.L.gs n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.;
- n. in caso di mancato rispetto di divieti di cumulo di cui al presente Avviso;
- o. il superamento del massimale previsto al paragrafo 2 dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 7 del medesimo articolo;
- p. ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal presente Avviso.

2) Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni:

a) Il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni per le PMI dal completamento degli investimenti, ai sensi dell'art. 71 del 1303/2013.

b) La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso.

c) A tal fine, il Soggetto Proponente è tenuto a comunicare preventivamente alla Regione l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca è pari all'intero contributo, ai sensi del comma precedente del presente articolo;

3. Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato.

4. In caso di revoca totale o parziale, l'impresa beneficiaria dovrà restituire l'importo erogato maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.

5. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 24 – Operazioni straordinarie di impresa

1. Nel caso in cui un'impresa, intenda trasferire, tramite contratto di affitto o atto di conferimento, fusione, scorporo, scissione o cessione, un ramo di azienda o la gestione della stessa, deve darne comunicazione alla Regione Abruzzo.



2. A tal fine deve avanzare una specifica istanza tesa alla verifica del mantenimento della validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità e deve fornire:

A) nel caso di affitto d'azienda o di un ramo d'azienda:

- copia registrata del contratto che evidenzia compiutamente anche le attività produttive e/o servizi interessati dal trasferimento, gli elementi che assicurino il mantenimento della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato e gli interventi oggetto di contributo interessati dal trasferimento medesimo nonché, l'impegno da parte del locatario al pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente e all'assunzione della piena responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa locataria con la quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni indicate nel progetto e dalla quale si evincono le motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto d'affitto, nonché tutte le ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;
- dichiarazione dell'impresa locataria di accettazione delle attività riferite al progetto;

B) nel caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo e fusione d'azienda o di un ramo d'azienda:

- copia registrata dell'atto notarile relativa all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative al progetto finanziato;
- dichiarazione dell'impresa subentrante in relazione all'operazione di trasferimento d'azienda mediante atto di conferimento, scorporo, scissione, fusione o cessione di ramo d'azienda, di conferma di accettazione delle attività riferite al progetto;
- autodichiarazione attestante che la nuova impresa destinataria del contributo possiede tutti i requisiti per l'ammissione a finanziamento ai sensi del presente avviso.

3. Le comunicazioni sopra descritte debbono pervenire alla Regione Abruzzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto.

4. Nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, si provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.

5. Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni la Regione Abruzzo espletterà le necessarie valutazioni in ordine alla conferma o revoca delle agevolazioni concesse.



6. Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente all'erogazione del saldo, il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'Art. 71 del Reg. 1303/2013.

Art. 25 – Informazione e pubblicità

1. Il Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti può chiedere al beneficiario di produrre, un'ulteriore descrizione analitica (oltre alla relazione finale di cui all'Articolo 18, punto 3.2) dei risultati conseguiti con il progetto. Tali informazioni sono diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il beneficiario, se necessario, si rende altresì disponibile a collaborare con la Regione per la realizzazione di prodotti audiovisivi finalizzati ad informare il pubblico in merito agli interventi attuativi del POR FESR 2014–2020.

2. Nell'implementare le attività di informazione e i beneficiari sono tenuti ad ottemperare a quanto previsto dall'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Nello specifico è responsabilità dei beneficiari dichiarare, nelle attività di comunicazione e in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto, che lo stesso è stato cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014/2020. I documenti informativi e pubblicitari relativi al progetto devono riportare inoltre:

- l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento dell'Unione;
- il logo del POR FESR/FSE Abruzzo 2014/2020.

4. Durante l'attuazione dell'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

Art. 26 – Responsabilità del procedimento

1. L'unità organizzativa titolare del procedimento è la Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo – Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti – Via Passolanciano, 75, 65125



Pescara; Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti.

2. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste ai seguenti indirizzi di posta elettronica: dpg015@regione.abruzzo.it oppure dpg015@pec.regione.abruzzo.it.

Art. 27 – Informazioni per le Procedure di Accesso

1. Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso Pubblico e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste a:

*Regione Abruzzo
Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo
Servizio “Competitività e Attrazione degli Investimenti”
Via Passolanciano, 75
65125 Pescara*

2. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;

3. gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso:

*Regione Abruzzo
Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo
Servizio “Competitività e Attrazione degli Investimenti”
Via Passolanciano, 75
65125 Pescara*

4. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

Art. 28 – Tutela della privacy

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

Art. 29 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa europea, nazionale e regionale, nel POR FESR Abruzzo 2014 – 2020, nel documento



“Metodologia e Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta avviata con nota 0317573/19 del 13/11/2019 e chiusa con nota 325262/19 del 20/11/2019, nonché nel Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE e del POR FESR della Regione Abruzzo vers.4 e nel Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 vers.5 – Novembre 2018, di cui alla determina direttoriale DPA/384 del 27.11.2018.

2. L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. Per il predetto caso i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Art. 30 – Allegati

Allegato I - Domanda di Ammissione al finanziamento

Allegato II - Proposta progettuale

Allegato III - Piano economico della proposta progettuale

Allegato IV - Dichiarazioni